Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 1° LUGLIO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione per il rimborso. — **Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1937 XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima generale elettrica della Sicilia, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1937 XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1937-XV. — **Società anonima forze idrauliche Alto Cadore, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 25 maggio 1937-XV. — **Società anonima Adriatica di elettricità, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Fiume:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1937 XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ing. V. Zacchi & C. - Società Italiana Fonderie Officine Meccaniche « S.I.F.O.M. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1937-XV. — **Società anonima acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Compagnia dei grandi alberghi, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima elettrica Maremmana, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1937-XV. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1937 XV. — **Società anonima dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea (Aosta):** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1937 XV. — **« N.I.V.E.A » Società anonima Nuova Industria Velluti ed Affini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1937-XV. — **Società anonima Cotonifici riuniti F.lli Poma fu Pietro, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 39ª estrazione del 31 maggio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Meridionale di elettricità, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 945.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937 XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione media.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 946.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Provincie, regificati entro l'anno 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Provincie, regificati entro l'anno 1934-XII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 947.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tassa di circolazione sugli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tassa di circolazione sugli autoveicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 948.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 949.

Agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare, nell'interesse dei produttori agricoli, la costruzione ed il funzionamento di stabilimenti per la conservazione e prime lavorazioni degli ortaggi e delle frutta con particolare riguardo ai fini della esportazione e di magazzini e sylos da foraggi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concedere speciali contributi per agevolare, nell'interesse dei produttori agricoli, la costruzione e l'attrezzamento di nuovi stabilimenti da impiantare, in massima, nelle località di produzione o viciniori ed adatte a servire le località stesse, e destinati alla conservazione e prime lavorazioni delle frutta e degli ortaggi, con particolare riguardo alle esigenze dell'esportazione e di magazzini e sylos da foraggi.

Detti contributi possono essere concessi ad agricoltori consociati e ad enti o istituzioni agrarie e, per i sylos da foraggi, anche ad agricoltori singoli, e saranno assegnati, a giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero delle corporazioni, udito il parere dell'Ispettorato agrario compartimentale competente e tenuto conto della convenienza tecnico-economica delle opere e della loro ubicazione, in misura di non più del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

La concessione dei contributi di cui al presente decreto esclude ogni altro concorso o sussidio statale previsto dalle disposizioni vigenti sulla bonifica integrale e sul credito agrario.

Art. 2.

I contributi saranno corrisposti in unica soluzione nell'importo che sarà liquidato, in via definitiva, sulla base del costo effettivo delle opere, quale risulterà dal collaudo finale, fermo restando il limite massimo della spesa prevista e riconosciuta ammissibile a contributo a sensi dell'articolo precedente.

L'esame dei progetti ed i collaudi finali saranno compiuti dagli Ispettorati agrari compartimentali, coadiuvati, quando il costo dell'opera superi le lire 100.000, dagli Uffici del Genio civile.

Per provvedere al pagamento dei contributi in unica soluzione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a valersi delle facoltà consentite dall'art. 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, modificato con il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1922.

Art. 3.

Quando gli stabilimenti fruenti del contributo di cui al presente decreto siano destinati ad uso o utilità collettiva, le tariffe e le modalità di funzionamento degli stabilimenti medesimi saranno determinate, caso per caso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito l'Ispettorato agrario compartimentale competente.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di disporre indagini ed accertamenti per controllare la osservanza delle tariffe o modalità come sopra stabilite. In caso di inosservanza, potrà, con proprio decreto, revocare la concessione del contributo e disporre a carico dell'assegnatario il recupero delle somme già erogate.

Art. 4.

Per la costruzione e per la gestione di stabilimenti per la conservazione e prime lavorazioni di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggi a termini del presente decreto, possono essere costituiti Consorzi volontari di agricoltori.

Gli atti costitutivi e gli statuti di tali Consorzi saranno approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. I Consorzi medesimi saranno soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di 60 milioni di lire, da stanziare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle sottoindicate quote:

Esercizio 1938-39	L.	400.000
» 1939-40	»	800.000
» 1940-41	»	1.200.000
» 1941-42	»	1.600.000
per ciascuno degli esercizi dal 1942-43 al 1967-68	»	2.000.000
Esercizio 1968-69	»	1.600.000
» 1969-70	»	1.200.000
» 1970-71	»	800.000
» 1971-72	»	400.000

Il limite massimo degli stanziamenti previsti dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni, per contributo dello Stato negli interessi su operazioni di credito agrario di miglioramento è ridotto di L. 2.000.000, ed il limite annuo di impegno per i contributi di cui sopra è stabilito, a decorrere dall'esercizio 1937-38, nella somma di L. 3.000.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1937-XV, n. 950.

Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica ad assumere impegni fino al limite di L. 18.000.000 per la costruzione di un aeroporto in Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla costruzione di un aeroporto in Genova;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni, sul proprio bilancio, capitolo 50, per il corrente esercizio e corrispondente per gli esercizi successivi sino al limite di L. 18.000.000 (diciotto milioni) per la costruzione di un aeroporto in Genova.

I pagamenti da eseguire in relazione agli impegni di cui sopra non potranno eccedere le seguenti somme per ciascun esercizio appresso indicato, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio:

Esercizio 1936-37	L.	2.000.000
» 1937-38	»	8.000.000
» 1938-39	»	8.000.000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti di alcuni terreni costituenti parte della tenuta « Campomorto Serventi » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 22 aprile 1937-XV con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato col R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i terreni qui appresso indicati — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie — possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:

Terreni siti in comune di Aprilia (già Roma) costituenti parte della tenuta Campomorto Serventi confinanti con la via consorziale di Carano, con la tenuta Carano Fiammingo, con l'acquedotto Anzio-Nettuno, con il nuovo canale di bonifica detto « Allacciante Astura », con la tenuta Torre del Padiglione.

Detti terreni sono riportati nel catasto rustico di Roma in testa alla ditta Serventi Pietro fu Luigi e descritti alla mappa 78-79 ai numeri 56-*a*, 57-*a*, 59, 61, 113-*a* 114 per una superficie complessiva di ettari 226.33.80 e l'imponibile di lire 37.057,23;

Veduta l'istanza 7 maggio 1937-XV dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, ch'esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni sopradescritti costituenti parte della tenuta « Campomorto Serventi » sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 330.000 (trecentotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1937 - Anno XV
Registro 6 Finanze, foglio 145. — D'ELIA.

(2101)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 giugno 1937-XV.

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Allai - Baressa - Barumini - Collinas - Furtei - Gesturi - Giba - Gonnosfanadiga - Gonnostramatza - Guasila Guspini - Lunamatrona - Masullas - Ruinas - Pabillonis - Samassi - Sardara - S. Nicolò Gerrei (in provincia di Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Allai (Cagliari) - Baressa (Cagliari) - Barumini (Cagliari) - Collinas (Cagliari) - Furtei (Cagliari) - Gesturi (Cagliari) - Giba (Cagliari) - Gonnosfanadiga (Cagliari) - Gonnostramatza (Cagliari) - Guasila (Cagliari) - Guspini (Cagliari) - Lunamatrona (Cagliari) - Masullas (Cagliari) - Ruinas (Cagliari) - Pabillonis (Cagliari) - Samassi (Cagliari) - Sardara (Cagliari) - S. Nicolò Gerrei (Cagliari);

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2106)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 giugno 1937-XV.

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Uras - Villaputzu (provincia di Cagliari) - Borore - Ierzu - Sadali - Sorgono - Nurri - Onani (provincia di Nuoro) - Oschiri - Cargeghe (provincia di Sassari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Uras - Villaputzu (in provincia di Cagliari) - Borore - Ierzu - Sadali - Sorgono - Nurri - Onani (in provincia di Nuoro) - Oschiri - Cargeghe (in provincia di Sassari);

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2107)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 giugno 1937-XV.

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Ottati (Salerno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Ottati (Salerno);

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente decreto, della Cassa comunale di credito agrario di Ottati (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1937-XV.
Sostituzione di un membro della Deputazione di borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 23 gennaio 1937-XV, concernente la costituzione delle Deputazioni di borsa per il corrente anno, col quale il gr. uff. dott. Calandra Antonio venne, fra gli altri, nominato membro effettivo della Deputazione di borsa di Torino, quale delegato governativo;
Vista la lettera 10 giugno 1937-XV, n. 1056, con la quale il Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino, in seguito al collocamento a riposo del detto gr. uff. Calandra, designa in sua sostituzione, il comm. dott. Mignone Giuseppe;

Decreta:

Il sig. Mignone comm. dott. Giuseppe è nominato membro effettivo della Deputazione di borsa di Torino, quale delegato governativo in sostituzione del gr. uff. dott. Calandra Antonio, il quale lascia detta carica in seguito a collocamento a riposo.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2102)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1937-XV.
Sistemazione delle obbligazioni emesse dal Governo dell'ex Regno di Dalmazia pel prestito per migliorie agrarie e pel prestito comunale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, numero 544;

Determina:

Art. 1.

Le obbligazioni per migliorie agrarie e per prestito comunale dell'ex Regno di Dalmazia, in possesso di persone residenti al 30 aprile 1922 nel territorio italiano e censite dal commissario civile di Zara con la notificazione di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, saranno sottoposte a timbratura speciale a cura dell'Ispettore superiore capo dell'Ufficio stralcio cambio corone A. U. in Zara. A tal uopo — a pena di decadenza — dovrà prodursi istanza al predetto ufficio entro il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'istanza, in carta libera, dovrà essere sottoscritta — con firma autenticata dal podestà — dalle stesse persone che denunciarono le obbligazioni, oppure dai loro legali rappresentanti, eredi od aventi causa. La domanda, oltre che essere accompagnata dai documenti giustificativi del possesso delle obbligazioni da parte del richiedente, dovrà contenere l'esplicita dichiarazione di aver preso conoscenza delle norme di liquidazione di cui al presente decreto, a tutti gli effetti di legge, e dovrà inoltre essere accompagnata dalle obbligazioni, le quali saranno, nella istanza stessa, descritte per specie, numero progressivo, taglio e scadenza dell'ultima cedola non realizzata. Per i titoli nominativi sarà indicato il semestre cui si riferisce l'ultima riscossione degli interessi e sarà esibito il foglio pagatoriale.

Art. 2.

È data facoltà all'Ufficio stralcio cambio corone A. U. in Zara di richiedere tutti gli altri documenti che saranno, eventualmente, ritenuti necessari.

Art. 3.

Lo stesso Ufficio stralcio cambio corone A. U. in Zara provvederà al pagamento delle obbligazioni state ammesse alla timbratura, di cui al precedente art. 1, al ragguaglio di cent. 25 di lira per ogni corona nominale. La identica misura sarà adottata per gli interessi semestrali, scaduti e non riscossi dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1936, semprechè vengano esibite le corrispondenti cedole. Quelle mancanti non saranno rimborsate.

Per le obbligazioni estratte valgono le stesse norme di cui all'art. 4 delle condizioni di prestito, riportate a tergo dei relativi titoli.

Art. 4.

Le obbligazioni non censite nei termini della notificazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, numero 554, restano escluse da qualsiasi valorizzazione.

Art. 5.

Tutti gli atti occorrenti per la liquidazione delle obbligazioni di cui al presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo.

Art. 6.

I fondi occorrenti per compiere la suddetta liquidazione saranno versati in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Zara a nome dell'ispettore superiore capo dell'Ufficio stralcio cambio corone A. U. in Dalmazia.

A tale contabilità, che funzionerà con le norme vigenti per quelle delle Prefetture, faranno carico le spese ritenute necessarie dalla Direzione generale del Tesoro per l'esecuzione del presente decreto, che verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2103)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni immobili siti in Carrara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato in Carrara il 2 novembre 1936-XV, a rogito del dott. Riccardo Venè di Giovanni Battista, notaio residente in Carrara, col quale i signori Santucci Attila fu Francesco, Santucci Francesco fu Francesco, Pastorini Carolina fu Oreste e Pastorini dott. Lorenzo fu Oreste hanno venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo complessivo di L. 274.000, alcuni immobili siti in Carrara distinti in catasto ai mappali 190 sub 1, 190 sub 4, 190 sub 3 e 191 sub 2;

Veduto l'atto stipulato in Carrara il 2 novembre 1936-XV a rogito dello stesso notaio dott. Riccardo Venè di Giovanni Battista, col quale il contratto di compra-vendita di cui sopra è stato ratificato dalla signora Amelia Gemignani fu Francesco vedova Pastorini, madre di Carolina e Lorenzo Pastorini;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere al completamento della Casa del Balilla di Carrara;

Veduta la deliberazione n. 19 in data 31 maggio 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto degli immobili di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2104)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato disposto a suo favore dalla signora Gazzera Amalia Linda.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il testamento olografo in data 19 settembre 1932-X, pubblicato con rogito del dott. Giovanni Jemini notaio residente in Alessandria, testamento col quale la signora Gazzera Amalia Linda fu Giorgio, deceduta in Pegli il 10 maggio 1934-XII ha, fra l'altro, disposto un legato di L. 10.000 a favore dell'Opera nazionale Balilla;

Veduta la deliberazione n. 12 in data 31 marzo 1937-XV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deliberato di accettare il legato predetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato di cui sopra, disposto a suo favore dalla signora Gazzera Amalia Linda fu Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2105)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1937-XV.

Assegnazione di alcuni servizi, già di competenza del Provveditorato generale dello Stato, alla Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 25 febbraio 1923, n. 539 (*Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1923, n. 72) che dispone il riordinamento dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che ha istituito il Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 aprile 1923, che ha provveduto alla ripartizione ed assegnazione dei servizi della soppressa Direzione generale del demanio tra la Direzione generale del demanio e delle tasse ed il Provveditorato generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, e il decreto Ministeriale 3 novembre 1928;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, ed il decreto Ministeriale 30 novembre 1932;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, art. 3, che istituisce la Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare, aggregandovi i servizi dell'Ispettorato generale delle aziende patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti servizi, già di competenza del Provveditorato generale dello Stato, sono assegnati alla Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare:

1. Canali Cavour e dell'antico demanio;
2. Laghi e bacini;
3. Miniere e tasse minerarie;
4. Sila di Calabria;
5. Derivazioni di acque pubbliche;
6. Concessione di arenili e spazi di mare;
7. Concessione di spiagge di laghi pubblici;
8. Pertinenze idrauliche;
9. Servizi su corpi stradali;
10. Riserve di caccia e di pesca;
11. Bonifiche;
12. Dotazioni della Corona;
13. Regi teatri;
14. Aziende termali;
15. Altri beni di demanio pubblico;
16. Censimento dei beni di demanio pubblico.

Art. 2.

Il personale che al momento della pubblicazione del Regio decreto 4 marzo 1937, n. 351, era addetto, presso gli Uffici centrali e presso le Amministrazioni provinciali, ai servizi indicati nel precedente articolo, passa, con effetto dal 1° luglio 1937, alle dipendenze della Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare.

Art. 3.

I capitoli di bilancio che si riferiscono ai servizi indicati nell'art. 1 passano in amministrazione alla Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare con effetto dal 1° luglio 1937-XV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 118.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3724 — Data: 13 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Gianni Luigi fu Girolamo — Titoli del

debito pubblico: un certificato redimibile 3,50 per cento — Capitale: L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 giugno 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1904)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Media dei cambi e dei titoli
del 26 giugno 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,85
Francia (Franco)	84,60
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	5,775
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,209
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,18
Danimarca (Corona)	4,1895
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7155
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	359,70
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,839
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,40
Id. 3,50 % (1902)	72,05
Id. 3,00 % (Lordo)	53,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,85
Rendita 5 % (1935)	94 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,50
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,85

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società « Mutua agricoltori » di Milano.

Il liquidatore della Società « Mutua Agricoltori », con sede in Milano, via Dante n. 14, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi obbligo derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale ricorso a questo Ministero - Servizio delle Assicurazioni - non oltre il termine di giorni « 30 » dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della Società in Milano, via Dante n. 14.

(2110)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Stridone.

L'anno 1937-XV, addì 18 giugno, in Portole, nella sede della Cassa rurale, si sono riuniti i signori Ruggero Zonta fu Giovanni, comm. Giovanni Timeus fu Innocente, Vittorio Rinaldi fu Antonio, Agostino Punis fu Giovanni.

Il signor Ruggero Zonta ha esibito lettera raccomandata espresso dell'11 giugno 1937-XV, n. 303, Vig. della filiale di Pola della Banca d'Italia con la quale ha accompagnato i provvedimenti n. 333 e n. 319 in data rispettivamente 25 e 26 maggio 1937-XV, che concernono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone, nonchè la nomina di esso signor Ruggero Zonta fu Giovanni a commissario liquidatore della Cassa stessa.

Informa inoltre che con i provvedimenti in parola si è provveduto alla nomina dei signori: comm. Giovanni Timeus, Vittorio Rinaldi e Agostino Punis membri del Comitato di sorveglianza, come dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 365, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Si rende pertanto necessaria la nomina del presidente del Comitato medesimo.

I membri del Comitato di sorveglianza nominano a loro presidente il componente del Comitato stesso signor comm. Giovanni Timeus fu Innocente.

Letto e confermato.

Il commissario liquidatore: *Ruggero Zonta*.

Il Comitato di sorveglianza:
Giovanni Timeus - Vittorio Rinaldi
Agostino Punis.

(2109)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Esami di concorso a 7 posti di Addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero bandito con decreto Ministeriale 23 novembre 1936-XV.

Gli esami del concorso a 7 posti di Addetto stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero di cui al decreto Ministeriale 23 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1936-XV, n. 291, avranno luogo in Roma, via Sicilia, 168, a partire dal giorno 10 luglio 1937-XV, dalle ore 12 alle 20.

(2124)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.